

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **267/1976** (ECLI:IT:COST:1976:267)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Udienza Pubblica del **09/12/1976**; Decisione del **21/12/1976**

Deposito del **29/12/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8636**

Atti decisi:

N. 267

## ORDINANZA 21 DICEMBRE 1976

*Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1976.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 4 del 5 gennaio 1977.*

Pres. ROSSI - Rel. CAPALOZZA

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. c, e 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085 (Disciplina della esposizione delle bandiere estere), promosso con ordinanza emessa il

23 maggio 1973 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Fabrizio Paschetto, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

udito il vice Avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera c, e 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085 (Disciplina della esposizione delle bandiere estere), in riferimento all'art. 21 della Costituzione;

che per il reato (contravvenzionale) la legge suddetta prevede la pena dell'ammenda (e, in caso di recidiva, anche dell'arresto);

che la legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ha depenalizzato le violazioni punite soltanto con la pena dell'ammenda, sostituendola con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro;

che la fattispecie non rientra tra le eccezioni di cui agli artt. 10 e 14 di essa legge n. 706 del 1975.

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli atti vanno restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza, alla stregua dello Jus superveniens, impregiudicato restando il dubbio se contrasti con l'art. 21 della Costituzione la normativa che, pur con sanzione extra-penale, mantiene la limitazione alla esposizione di bandiere di Stati stranieri,

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti ai pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

*Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*